

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE VIA INTERNET DELLE RIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2026

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Modalità di ripresa e diffusione

Articolo 4 – Conservazione delle registrazioni delle sedute consiliari

Articolo 5 – Competenze del Presidente del Consiglio

Articolo 6 – Riprese e trasmissioni delle adunanze consiliari da parte di terzi

Articolo 7 – Adunanze delle commissioni consiliari e attività istruttorie

Articolo 8 – Registrazioni delle riunioni in presenza

Articolo 9 – Verbalizzazione

Articolo 10 – Protezione dei dati personali

Articolo 11 – Norma di rinvio

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione via Internet o con altri mezzi delle sedute del Consiglio Comunale sia in presenza che da remoto, nel rispetto dei principi di:
 - trasparenza dell'azione amministrativa;
 - pubblicità delle sedute consiliari;
 - tutela della riservatezza e dei dati personali.
2. La diffusione delle riprese è finalizzata a favorire la conoscenza dell'attività istituzionale del Consiglio comunale da parte dei cittadini.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le riprese riguardano esclusivamente le sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Non sono oggetto di ripresa e diffusione le sedute dichiarate segrete o riservate ai sensi della legge o del Regolamento Generale del Consiglio Comunale.

Articolo 3 – Modalità di ripresa e diffusione

1. Le riprese audiovisive delle sedute in presenza e le registrazioni delle adunanze consiliari da remoto sono effettuate direttamente dal Comune o da soggetti da esso incaricati.
2. Le riprese e le trasmissioni effettuate direttamente dall'Ente o da suoi incaricati sono messe a disposizione del pubblico tramite piattaforme informatiche condivise, senza limitazioni di accesso.
3. La diffusione delle riprese può avvenire tramite:
 - sito istituzionale del Comune;
 - piattaforme web di streaming o canali social.
3. Le riprese devono essere effettuate con modalità tali da:
 - garantire la dignità dei partecipanti;
 - evitare inquadrature non pertinenti allo svolgimento dei lavori;
 - limitarsi agli interventi dei componenti del Consiglio e dei soggetti autorizzati a intervenire
 - rispettare le norme a tutela dei dati personali.

Articolo 4 – Conservazione delle registrazioni delle sedute consiliari

1. Le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale effettuate dal Comune e diffuse tramite internet, con le modalità di cui al precedente articolo, restano disponibili sul canale web del Comune di Bussero e sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di almeno due anni decorrente dalla data di ciascuna seduta consiliare, salvo eccezioni determinate da cause tecniche o da motivate esigenze di carattere economico.
2. Le registrazioni sono, in ogni caso, archiviate su supporti idonei a cura del Servizio informatico comunale.
3. L'archivio delle registrazioni, non direttamente accessibile tramite web, è consultabile dai soggetti aventi diritto secondo le modalità ordinarie previste per l'esercizio del diritto di accesso agli atti.
4. È vietata qualsiasi forma di commercializzazione, a qualunque titolo effettuata, del materiale audio-video trasmesso.

Articolo 5 – Competenze del Presidente del Consiglio

1. il Presidente del Consiglio vigila sul rispetto del presente regolamento e, nel corso della seduta, può sospendere le riprese o interrompere lo streaming qualora si manifestino problemi:
 - tecnic,
 - di tutela dei dati personali,
 - di ordine pubblico.

Articolo 6 – Riprese e trasmissioni delle adunanze consiliari da parte di terzi

1. I soggetti terzi che intendano effettuare videoriprese e trasmissioni televisive o via internet delle sedute pubbliche del Consiglio comunale devono ottenere preventiva autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale, con contestuale informativa al Consiglio stesso.
2. I soggetti interessati presentano apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio comunale, indicando in modo chiaro e dettagliato:
 - a) le modalità delle riprese;
 - b) le finalità perseguite;
 - c) le modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, in diretta o in differita);
 - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali.
3. Le istanze devono essere presentate mediante posta elettronica certificata almeno due giorni lavorativi antecedenti la data della seduta consiliare. Nell'istanza devono essere indicate le motivazioni della richiesta e l'utilizzo che il richiedente intende fare del materiale registrato.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta la domanda, rilascia l'autorizzazione o la nega nelle forme che ritiene più idonee. Il diniego deve essere succintamente motivato. L'Ufficio segreteria cura la tempestiva trasmissione al richiedente dell'autorizzazione o del diniego con la motivazione, debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio comunale.
5. L'autorizzazione, comunicata al Terzo richiedente prima dell'inizio della trattazione dei punti all'ordine del giorno, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le disposizioni del presente regolamento e, per quanto non espressamente previsto, l'intera normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico del medesimo ogni responsabilità in caso di violazioni.
6. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il Presidente del Consiglio comunale informa tempestivamente, e comunque prima dell'appello, tutti i consiglieri e gli altri partecipanti alla seduta dell'avvenuta autorizzazione alle videoriprese, comunicando altresì le finalità dichiarate dal richiedente e l'utilizzo previsto del filmato.
7. Qualora uno o più consiglieri, per qualsiasi motivo, non desiderassero essere rappresentati nelle riprese del Terzo autorizzato dal Presidente del Consiglio, gli stessi previa comunicazione al Presidente del Consiglio, potranno allontanarsi dal tavolo dell'adunanza, e - restando nella sala - saranno considerati presenti.
8. Il Presidente del Consiglio comunale assicura la preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa la presenza di videocamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo altresì l'affissione di appositi avvisi informativi nella sala consiliare.
9. La presenza in aula comporta la presa d'atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato per finalità di trasparenza e pubblicità delle sedute ai sensi dell'art. 6, par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679".
10. Al fine di garantire la diffusione di immagini e informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese riguardano esclusivamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
11. Le telecamere destinate alle riprese delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da inquadrare esclusivamente i consiglieri comunali.
12. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non manipolare il materiale in modo da alterare il significato delle dichiarazioni rese.
13. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie competenze di direzione della seduta, può limitare o sospendere le riprese a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, qualora ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al regolare andamento dei lavori consiliari.

Articolo 7 – Adunanze delle commissioni consiliari e attività istruttorie

1. Le riprese audio-video delle sedute delle commissioni consiliari sono rimesse alla valutazione del Presidente della commissione, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Le commissioni consiliari e gli uffici comunali, per le attività istruttorie, possono utilizzare la videoconferenza quale strumento di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento e salvo divieti espressamente previsti da fonti normative primarie.

Articolo 8 – RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza

1. Quando il Consiglio comunale si riunisce in modalità in presenza, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming mediante le attrezzature installate nell'aula destinata alle sedute consiliari.
2. Nell'aula consiliare sono esposti avvisi ben visibili, recanti il simbolo della videocamera, rivolti ai componenti e al pubblico, con i quali è resa nota la presenza e l'attivazione dei sistemi di registrazione e il conseguente trattamento dei dati personali a norma di legge.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, in apertura di seduta, informa i partecipanti che i lavori sono oggetto di registrazione, di diffusione in diretta streaming e di successiva pubblicazione dei file audio e video.
4. Sono consentite riprese da parte del pubblico purché non intralcino i lavori e senza uso di attrezzature ingombranti o invasive.
5. Resta ferma la possibilità per le emittenti televisive locali e nazionali di effettuare riprese e procedere alla diffusione delle immagini e dell'audio dei Consigli Comunali, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

Articolo 9 – Verbalizzazione

La verbalizzazione mediante videoripresa, riproducendo gli accadimenti e le dichiarazioni rese nel corso della seduta, integra e supporta la funzione informativa e conoscitiva del verbale che viene redatto dal Segretario Comunale. Ne consegue che, oltre ai consiglieri comunali, ogni cittadino, previa presentazione di apposita istanza, può esercitare il diritto di accesso documentale ai sensi del Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 10 – Protezione dei dati personali

1. Al fine di prevenire l'indebita diffusione di dati personali qualificati come particolari e di tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio comunale richiama i consiglieri ad un comportamento conforme al ruolo istituzionale ricoperto, evitando la divulgazione di dati non pertinenti, inutili o inopportuni.
2. In caso di inosservanza delle indicazioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio comunale può limitare le riprese audio-video, nonché la presenza del pubblico in aula, ovvero disporre che la seduta sia dichiarata segreta o non aperta al pubblico, anche con eventuale svolgimento mediante diretta streaming o videoripresa da remoto.

Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, della normativa europea vigente, nonché, per quanto compatibile, del Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale vigente per le sedute in presenza.